

Da "dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it" <dipartimentoprevenzione.asl.rieti@pec.it>

A "comune.accumoli@pec.it" <comune.accumoli@pec.it>

Data venerdì 16 marzo 2018 - 09:36

rilascio parere localizzazione temporanea attività di bar e rivendita generi alimentari

Donini Nives

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - COSTI COMUNI

Estremi del Documento Allegato:

Documento num. 04000200000-2018-339 del 16/03/2018 09:33

Protocollo n. 13681/2018 del 16/03/2018

Destinatari interni:

- 0001000 DIREZIONE AZIENDALE
- 000100004 DIREZIONE SANITARIA

Destinatari esterni:

- sindaco comune accumoli

Oggetto: rilascio parere localizzazione temporanea attività di bar e rivendita generi alimentari


File allegati nel documento originale:

- rilascio parere localizzazione temporanea attività di bar e rivendita generi alimentari.pdf
-

Allegato(i)

rilascio parere localizzazione temporanea attività di bar e rivendita generi alimentari.pdf (1292 Kb)

COMUNE DI ACCUMOLI PROT. N. 2440 DEL 16-03-2018



AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 RIETI - Tel. 0746.2781 - PEC: asl.rieti@pec.it
www.asl.rieti.it C.F. e P.I. 00821180577

U.O.C.: Igiene e Sanità Pubblica

Prot. n. 13681

Rieti, 16 MAR 2018



Al Sindaco
del Comune di Accumoli
Sede

E, p.c.

Al Direttore Generale
ASL Rieti
Sede

Al Direttore Sanitario
ASL Rieti
Sede

Oggetto: Richiesta di parere igienico sanitario per la localizzazione temporanea di un'attività di bar e di rivendita generi alimentari rivolta a soddisfare un pubblico interesse a causa dell'assenza di soluzioni alternative e la natura temporanea delle opere che verranno rimosse alla fine dell'emergenza.

Riferimento: Richiesta del Comune di Accumoli N.S. Prot. n. 12039 del 08.03.2018.

In riferimento alla richiesta pervenuta a questa U.O. in data 08.03.2018, assunta al N.S. Prot. n. 12039 pari data, relativa alla richiesta in oggetto:

- Vista l'Ordinanza n. 388 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Vista l'Ordinanza n. 394 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Visto l'art. 338 comma 4 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934;
- Visto l'art. 338 comma 4 lettera b del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27 luglio 1934;
- Considerati i recenti eventi sismici del 24 agosto e del 30 ottobre del 2016;
- Considerata la necessità di garantire alle popolazioni colpite soluzioni abitative e la ripresa di attività commerciali e produttive;

- Considerata la volontà da parte dell'Ente comunale di installare, **IN REGIME DI ASSOLUTA ECCEZIONALITÀ E TEMPORANEITÀ**, dei moduli emergenziali amovibili per le finalità richiamate;
- Considerata la richiesta volta a soddisfare un pubblico interesse e la natura **TEMPORANEA** delle opere che verranno rimosse al termine del periodo emergenziale;
- Considerato il limite minimo previsto in m. 50 (cinquanta) stabilito dall'art. 338 comma 4 del T.U.LL.SS. n. 1265 del 1934 tra il perimetro esterno dell'area cimiteriale e il manufatto più prossimo;
- Vista la proroga di centottanta giorni dello stato di emergenza così come descritto nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella riunione del 22/02/2018;

**SI RILASCIA PARERE
IGIENICO SANITARIO FAVOREVOLE
IN REGIME DI TEMPORANEITÀ
FINO AL TERMINE DEL PERIODO EMERGENZIALE**


alle seguenti condizioni:

- ✓ Si prescrive il minuzioso e completo ripristino dei luoghi al termine del periodo emergenziale;
- ✓ Tutte le opere che si andranno a realizzare dovranno essere costruite in modo da poter permettere la loro completa eliminazione al termine dell'emergenza;
- ✓ Si prescrive una fascia di rispetto minima ridotta a m. 50 (cinquanta) dal perimetro del muro di cinta del cimitero alla costruzione più vicina;
- ✓ Il presente parere tiene conto dei principi di deroga alle disposizioni del D.P.R. 20 settembre 1990 n. 285, espressi dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 454 del 22 maggio 2017 pubblicato nella G.U. n. 123 del 29 maggio 2017.
- ✓ Al termine del periodo emergenziale, la zona di rispetto cimiteriale sarà ricondotta alla distanza di m. 200 (duecento) prevista dall'art. 338 del T.U.LL.SS n. 1265 del 1934.

Il presente nulla-osta, comprensivo di elaborati grafici e tecnici, che costituiscono parte integrante dello stesso, è espresso esclusivamente ai fini igienico sanitari, non costituisce titolo di legittimità a sanatoria di eventuali abusi.

Si rimanda ai competenti servizi dell'Amministrazione Comunale la verifica degli aspetti urbanistici, edilizi, impiantistici ed amministrativi.

Estensore: T.d.P. Dott. F. Tomassini




Il Direttore
Dott. P. Dionette

